

## Delibera

A partire dal mese di gennaio del 2009 sono state introdotte dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo nuove regole per l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti. Gli aspiranti, infatti, oltre alla rituale produzione di documenti richiesti, dovranno sostenere un colloquio integrativo innanzi al Consiglio dell'Ordine stesso, sui alcuni dei principali temi professionali: legge istitutiva dell'Odg, legge sulla stampa, principali norme di carattere deontologico, secondo quanto fissato dalle diverse carte etiche adottate nel corso degli anni: Carta dei doveri, Carta di Treviso, ecc.

La nuova procedura è stata fissata da una delibera del novembre 2008, di cui si riporta il testo integrale:

“Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, considerato che viene sollevata da più parti l'esigenza di procedere ad un progressivo elevamento della formazione di base dei futuri giornalisti iscritti all'Albo, secondo un percorso di riforma dell'accesso alla professione stessa, oggi regolato da una legge, la 69 del 1963, di cui si impongono una rilettura e un aggiornamento alla luce delle continue modifiche intervenute nel lavoro giornalistico; in attesa della definizione da parte del Parlamento di nuove regole in materia di accesso professionale sulla base delle linee-guida definite dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, e sulla scorta di una sempre più diffusa linea di tendenza indicata da altri Consigli regionali; ritenuto di dover superare, nel caso delle richieste di iscrizione all'Elenco dei pubblicisti, un meccanismo esclusivamente “formale” di valutazione della documentazione; visto che l'articolo 34 del Dpr 4 febbraio 1965 numero 115, “Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 numero 69, sull'ordinamento della professione di giornalista”, “Modalità di iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti” stabilisce all'ultimo comma che “il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati”; considerato che soprattutto in materia di deontologia professionale, principi e norme contenuti nelle principali Carte adottate dalla categoria e ormai parte integrante degli stessi contratti di lavoro, impegnano al loro rispetto tanto i giornalisti professionisti che i pubblicisti; valutato che la via più opportuna per raggiungere gli scopi indicati è quella di integrare gli elementi “formali” e di tipo generale già richiamati per l'iscrizione all'Elenco dei pubblicisti, con elementi di conoscenza più specificamente relativi agli aspetti professionali; Alla luce di queste considerazioni, decide che:

**1. A partire dal 1° gennaio 2009 coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei pubblicisti, oltre alla confermata produzione documentale (certificazione relativa a cittadinanza e nascita; certificato di residenza; certificato penale; ricevuta del versamento delle tasse di concessione governativa; fotocopia del Codice fiscale; versamento per diritti di segreteria, dichiarazione del direttore responsabile della testata giornalistica che attesti l'avvenuta collaborazione coordinata e continuativa negli ultimi due anni; copia delle ricevute dei compensi percepiti con relative ritenute fiscali, modello riepilogativo di fine anno dei compensi rilasciato dall'azienda con allegata a quietanza del versamento della ritenuta d'acconto) dovranno sostenere uno specifico colloquio innanzi al Consiglio dell'Ordine all'atto di presentazione della domanda, indispensabile ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti;** 2. Detto colloquio verterà su nozioni individuate come “saperi minimi”, la cui conoscenza viene giudicata indispensabile ai fini dell'iscrizione stessa, relativi all'ordinamento della professione di giornalista (legge professionale, legge sulla stampa) e alle principali norme di carattere deontologico (Carta dei doveri del giornalista, Carta di Treviso, norme sulla privacy, Carta sull'informazione e la pubblicità, Carta sull'informazione economica, Carta di Roma su rifugiati e richiedenti asilo, ecc.); 3. Con successiva deliberazione sarà prevista l'istituzione, nel territorio regionale, di specifici corsi di formazione, a carattere volontario, finalizzati all'acquisizione delle competenze richieste dalla presente deliberazione e la cui attestazione di frequenza per gli interessati sostituirà il colloquio di cui al punto 1) della presente delibera.